

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-86 del 10/01/2017
Oggetto	Procedimento RA16T0001. Concessione per l'occupazione della scarpata arginale esterna sinistra del fiume Ronco in comune di Ravenna con una rampa carrabile a y per l'accesso alle proprietà dalla pubblica via posta in sommità arginale - Cameliani Massimo e altri.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-105 del 10/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno dieci GENNAIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: Procedimento RA16T0001. Concessione per l'occupazione della scarpata arginale esterna sinistra del fiume Ronco in comune di Ravenna con una rampa carrabile a y per l'accesso alle proprietà dalla pubblica via posta in sommità arginale - Cameliani Massimo e altri.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO che con istanza corredata degli allegati tecnici-amministrativi, datata 29/01/2016 e registrata il 29/01/2016 al n. PG.2016.0051039 di protocollo, il Sig. Cameliani Massimo, C.F. CMLMSM79H01H199H, unitamente a Cameliani Gastone, C.F. CMLGTN37E24H199V, Cameliani Giordano, C.F. CMLGDN45A29H199S, Cameliani Marika, C.F. CMLMRK75H42H199G, ha chiesto la concessione per l'occupazione della scarpata arginale esterna sinistra del fiume Ronco in comune di Ravenna, con una rampa carrabile a y di collegamento, unico accesso, fra la pubblica via posta in sommità arginale e la proprietà individuate al catasto del Comune di Ravenna, al foglio 156, particella 141 e 139 - procedimento RA16T0001;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015";

EVIDENZIATO inoltre che la L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, ha attribuito all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, tra le altre, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica comprese quelle afferenti al servizio di piena, al nullosta idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna n.

63 del 09.03.2016 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;

- che l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con nota PC/2016/22221 del 01/09/2016, registrata al protocollo Arpae PGRA/2016/11009 del 05/09/2016, su richiesta della Struttura Autorizzazione e Concessioni del 02.08.2016 - PGRA/2016/9407, ha rilasciato il nullaosta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 13/2015, subordinatamente ad una serie di prescrizioni, obblighi e condizioni per il rispetto dell'esigenza di tutela della funzionalità idraulica;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni come integrate con quanto contenuto nel suddetto nullaosta idraulico;
- che l'occupazione prospettata, come regolata nel disciplinare, è ritenuta ammissibile nel rispetto delle esigenze di tutela della funzionalità e della sicurezza idraulica, di conservazione del bene pubblico, di tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati nonché di tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.R. 7/2004;
- che gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004 in € 75,00;
- che il canone annuo dovuto relativamente alle rampe arginali carrabili che rappresentino l'unico accesso possibile alla proprietà, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera h), della L.R. 7/2004, come modificato dalla D.G.R. 913/2009, è definito salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti in € 75,00;
- che la cauzione ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e dell'Art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ammonta a € 250,00;

PRESO ATTO che i richiedenti:

- hanno presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 01.02.2016 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- con nota registrata a PGRA/2016/14541 del 23/11/2016 hanno trasmesso il predetto disciplinare sottoscritto per accettazione e inoltre:
 - hanno presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 150,00 eseguito in data 15.11.2016 su c/c postale n. 1018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, quali canoni per gli anni 2016, 2017 (sulla base di € 75,00 all'anno), ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 2/2015 e dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2004;
 - hanno presentato l'attestazione del versamento dell'importo

di € 250,00, eseguito in data 17.11.2016 su c/c postale 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio;

- hanno presentato l'attestazione del pagamento di € 1.835,00, quale indennizzo per l'occupazione senza concessione 21.02.2001-31.12.2015, come determinato con atto dirigenziale n. 3650/2016;

RITENUTO, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, che l'occupazione richiesta sia compatibile con la normativa sopra richiamata e pertanto di poter accogliere l'istanza e accordare la concessione alle condizioni e prescrizioni riportate nel disciplinare;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di accordare a Cameliani Massimo, C.F. CMLMSM79H01H199H, unitamente a Cameliani Gastone, C.F. CMLGTN37E24H199V, Cameliani Giordano, C.F. CMLGDN45A29H199S, Cameliani Marika, C.F. CMLMRK75H42H199G, la concessione per l'occupazione della scarpata arginale esterna sinistra del fiume Ronco in comune di Ravenna, con una rampa carrabile a y di collegamento, unico accesso, fra la pubblica via posta in sommità arginale e le proprietà individuate al catasto del Comune di Ravenna, al foglio 156, particella 141 e 139 - procedimento RA16T0001;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dai richiedenti;
3. di comunicare al destinatario il presente provvedimento;
4. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RA16T0001 della Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, a favore di:

- CAMELIANI MASSIMO, C.F. CMLMSM79H01H199H,
- CAMELIANI GASTONE, C.F. CMLGTN37E24H199V,
- CAMELIANI GIORDANO, C.F. CMLGDN45A29H199S,
- CAMELIANI MARIKA, C.F. CMLMRK75H42H199G,

tutti residenti a Ravenna, in seguito indicati come "Concessionario".

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione della scarpata arginale esterna sinistra del fiume Ronco in Comune di Ravenna, con una rampa carrabile a Y per l'accesso dalla Via Ravegnana alla proprietà sita al civico 405, individuata al catasto terreni di Ravenna-Sez. RA, al F. 156 particella 141.
2. L'accesso al fondo è l'unico possibile dalla pubblica via posta sull'argine.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha efficacia fino al 31.12.2027.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 75,00 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura del canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

3. L'importo della cauzione, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, è stabilito in € 250,00.
4. Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 risulta inferiore a € 200,00 (Art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104).
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4 PRESCRIZIONI PARTICOLARI D'ESERCIZIO

1. Nell'area soggetta a concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a propria cura e spese a eseguire il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse danneggiare il manufatto, ovvero interferire con il suo utilizzo, compresa la rimozione dei rami caduti.
2. Le ripe arginali laterali alla carreggiata della rampa sono considerate pertinenze di esercizio della rampa. E' pertanto a carico del Concessionario la loro manutenzione, sia sopra che sotto la rampa.
3. Il Concessionario ha l'obbligo di adottare le cautele necessarie per la condotta delle acque meteoriche in modo da evitare ristagni d'acqua, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali.
4. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale fanno carico al Concessionario. Spetta pure al Concessionario determinare i sovraccarichi massimi ammissibili sulle strutture viabili al fine di evitare cedimenti e altri tipi di danni e di conseguenza disporre le occorrenti limitazioni di transito.
5. Sul terreno demaniale e sui manufatti soprastanti è vietata, senza apposita concessione demaniale, l'installazione di cartelli pubblicitari e di quelli recanti le indicazioni di cui all'art. 134 comma 1 lettere a) b) e c) del D.P.R. 16-12-1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".
6. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alle opere ammesse dovrà essere preventivamente approvata dall'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile).
7. Nel manufatto e nella fascia di quattro metri dal piede della rampa restano vietate le piantagioni di alberi e siepi, gli scavi e lo smovimento del terreno, le costruzioni anche di

sole recinzioni, a norma dell'Art. 96 del R.D. 25-07-1904 n. 523.

Articolo 5 OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.
2. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso e dei manufatti ammessi con la concessione, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione.
3. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno conseguente all'esercizio della concessione.
4. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento il passaggio sulla rampa e al suo piede al personale dell'Agenzia regionale competente alle imprese da questa incaricate con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto, per attività di sorveglianza, rilievi e interventi sulle opere idrauliche.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni di natura idraulica, quali falle e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito demaniale.
6. La Regione, le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati alle opere ammesse con la concessione qualora il Concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza ai manufatti e alle aree.
7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica e di circolazione stradale.
8. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Gli estremi della concessione dovranno essere indicati sul posto, a cura del Concessionario, su una tabella identificativa ubicata come da prescrizione dell'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica.
9. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto che gli succeda nei suoi diritti, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante

assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

10. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
11. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.
12. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.
13. La concessione è rilasciata salvi i diritti di terzi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.